

ASSOCIAZIONE "GRUPPO TEATRO PORDENONE LUCIANO ROCCO" APS

Sede Sociale: 33170 PORDENONE – Via S. Vito, 71 – Largo Cervignano

Codice fiscale: 00293690939

VERBALE DI ASSEMBLEA TOTALITARIA ORDINARIA

Il giorno 14 Ottobre 2020, alle ore 19.30, in Pordenone nella Sede presso il Centro Associativo Largo Cervignano di Via San Vito, 71 si è riunita su regolare convocazione del consiglio direttivo, l'assemblea ordinaria dell'associazione "GRUPPO TEATRO PORDENONE LUCIANO ROCCO". Essendo la prima convocazione andata deserta, il Presidente rinvia la riunione alla seconda convocazione.

Alle ore 20.45, in seconda convocazione, sono presenti i componenti del Consiglio Direttivo nelle persone di Francesco Bressan, Presidente, Michela Passatempo e Osteno Roman; il Collegio dei Revisori nelle persone di Claudia Blandino e Daniele Rampogna ; nonché i seguenti associati (di persona o debitamente rappresentati a mezzo delega):

- Barbisin Roberto Rappresentato da Michela Passatempo
- Bortolin Licia Rappresentata da Lucia Peressin
- Bressan Maria Rappresentata da Lucia Peressin
- Busetto Davide Rappresentato da Daniele Rampogna
- Ceschin Emanuele Rappresentato da Patrizia Morello
- Chiappori Andrea Rappresentato da Michela Passatempo
- Coassin Michael Rappresentato da Claudia Blandino
- Damianivich Chiara Rappresentata da Ferruccio Santarossa
- Ferronato Silvia Rappresentata da Antonio Rocco
- Mascherin Maria Iride Rappresentata da Osteno Roman
- Moras Stefania Rappresentata da Daniele Rampogna
- Morello Patrizia
- Onofri Luigi Rappresentato da Francesco Bressan
- Peressin Lucia
- Peruch Wanda Rappresentata da Francesco Bressan
- Rocco Antonio
- Rocco Giacomello Franca Rappresentata da Antonio Rocco
- Spironelli Silvia Rappresentata da Osteno Roman

- Santarossa Ferruccio
- Ragagnin Riccardo (esercente la patria potestà di Giulio Ragagnin)
Rappresentato da Ferruccio Santarossa
- Rotondaro Sonia Rappresentata da Patrizia Morello

Presenti 26 associati (di cui 17 tramite delega) su 47 aventi diritto al voto, il Presidente FRANCESCO BRESSAN, constatata la validità dell'adunanza, chiama a fungere da Segretario la consigliera MICHELA PASSATEMPO, incaricandola di verbalizzare la seduta e, effettuata la verifica poteri a Lui attribuita dallo Statuto, dichiara l'assemblea valida per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

**Ratifica ed approvazione delle rettifiche da apportare agli art. 4 e 17 del nuovo Statuto Sociale per allinearli alle norme del Codice del Terzo Settore, come da specifica richiesta del Servizio Politiche per il Terzo Settore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Varie ed eventuali**

Il Presidente apre la discussione sull'O.d.G. comunicando che in data 25 settembre u.s. il SERVIZIO POLITICHE PER IL TERZO SETTORE della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nel trasmettere via PEC il Decreto di **Iscrizione della nostra Associazione al numero 1109 del registro Regionale delle APS**, evidenziava:

1. Che l'art. 4 del nuovo statuto, là dove esclude dal diritto di voto e di rappresentanza i soci NON maggiorenni, entra palesemente in contrasto con quanto stabilito dal CTS che all'art.35, comma 2 concernente "assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa" dichiara, nel rispetto dei principi di democraticità, eguaglianza e pari opportunità alla vita associativa, che i minorenni non possono essere privati del diritto di voto, considerato che il relativo esercizio in caso di minore età, deve ritenersi attribuito ex lege, ex art.320 c.c. agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi (circolare del Ministero del Lavoro n.1309 del 06/02/2019). Sarà quindi necessario emendare l'art. 4, eliminando l'esclusione in conflitto con la norma.
2. Nella medesima comunicazione viene evidenziata la necessità di integrare l'art.17 del nostro nuovo Statuto con l'inserimento di quanto previsto dall'art.8, comma 1 del CTS secondo cui "il patrimonio degli enti del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi , entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale”; invitandoci di conseguenza ad allinearci alle previsioni del CTS.

Completata la discussione, le modifiche da apportare allo Statuto dell'Associazione Gruppo Teatro Pordenone Luciano Rocco APS per adeguarlo alle previsioni del “Codice del Terzo Settore” D.Lgs.117/2017 e D.Lgs.105/2018 così come richiesto dal SERVIZIO POLITICHE PER IL TERZO SETTORE della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia vengono poste ai voti, espressi in modo palese, per alzata di mano:

- ASTENUTI : Nessuno
- CONTRARI: Nessuno
- FAVOREVOLI: La totalità dei presenti

L'Assemblea, all'unanimità, APPROVA il nuovo testo modificato degli articoli in discussione, recependo la richiesta di adeguamento alle previsioni del CTS dello statuto dell'Associazione Gruppo Teatro Pordenone Luciano Rocco APS; delega e conferisce specifico mandato al Presidente in carica, Francesco Bressan, affinché provveda alla registrazione, nelle forme di legge, presso l'Agenzia delle Entrate, del nuovo testo dello statuto così come approvato in data odierna e nella stesura allegata al presente verbale, chiedendone espressamente l'esenzione da imposta di bollo secondo il disposto dell'art.82, comma 5 del D.Lgs.117/2017, e come confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate con Risoluzione n.158/E del 21/12/2017.

I dati contenuti nel presente atto costituiscono anche idonea modalità di registrazione dei dati e delle informazioni relative alla clientela, ai sensi dell'art.38, comma 6, del D.Lgs.21 novembre 2007 n.231.

L'Assemblea dà inoltre mandato al Presidente di inoltrare copia dello statuto così adeguato e integrato agli uffici regionali preposti alla tenuta del Registro Regionale per il Friuli Venezia Giulia delle Associazioni di Promozione Sociale.

Il Presidente ed il Segretario danno atto che lo Statuto dell'Associazione così modificato ed approvato dall'assemblea dei Soci oggi riunitasi, viene allegato al presente verbale con la lettera A), per farne parte integrante.

Non essendovi null'altro da deliberare, la seduta viene tolta intorno alle ore 22.00 previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Michela Passatempo
(Michela Passatempo)

IL PRESIDENTE

Francesco Bressan
(Francesco Bressan)



19 OTT, 2020

atto registrato a Pordenone il

al n° 2913 Mod.

di cui per imposta IPOT. € 14 con liquidati € sew

con allegati: 1

Per IL DIRETTORE
Valli TOMASINI

STATUTO SOCIALE ASSOCIAZIONE GRUPPO TEATRO PORDENONE LUCIANO ROCCO APS



TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile e dell'art. 35 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS), l'associazione di promozione sociale denominata "GRUPPO TEATRO PORDENONE LUCIANO ROCCO APS", di seguito detta "Associazione", con sede in Pordenone (PN), via San Vito n. 71 - Largo Cervignano -. L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto.

L'Associazione non riconosciuta è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo art. 2, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

L'Associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.

Art. 2 - Oggetto sociale

L'Associazione apartitica, a carattere volontario e senza finalità di lucro, si prefigge di far conoscere, attraverso la propria attività, il Teatro anche dove normalmente non arriva, perseguendo il fine esclusivo della promozione di iniziative a favore della tutela e valorizzazione della cultura, del folklore, del patrimonio storico ed artistico, nonché dell'educazione permanente e dell'attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo.

In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell'art. 5 del CTS:

- lettera d), secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
- lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- lettera z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Inoltre, a titolo meramente esemplificativo, l'Associazione si propone di dare luogo a:

- a) promozione, produzione e distribuzione di spettacoli teatrali;
- b) promozione ed organizzazione di corsi di teatro;
- c) produzione e realizzazione di audiovisivi e di iniziative di carattere multimediale;
- d) promozione ed organizzazione di rassegne teatrali, in particolare tra compagnie teatrali dilettantistiche, nonché promuovere concorsi o indire premi ed iniziative di qualsiasi genere, aventi attinenza con gli scopi sociali;
- e) promuovere e curare attività culturali anche mediante la gestione di locali di pubblico spettacolo che le siano affidati, tramite convenzioni, da privati o pubbliche amministrazioni, enti locali, aziende e società di ogni genere, nonché intraprendere qualsiasi attività che sia ritenuta utile e necessaria per il conseguimento dello scopo sociale compresa la partecipazioni ad altre associazioni provinciali, regionali o nazionali.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto indicative delle stesse.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto

ministeriale. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire, e/o prendere o dare in locazione beni, sia mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con Altre Associazioni e/o terzi in genere, nonché esercitare attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del CTS, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

E' espressamente esclusa ogni attività professionistica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO II

SOCI - VOLONTARI - DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 3 - Soci

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge (sette persone fisiche o tre APS).

Sono soci dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro nei limiti previsti, e comunque il loro numero non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, comma 3. dell'art. 35 CTS, che, condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi. La richiesta presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Art. 4 - Diritti e obblighi dei soci

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee;

- b) votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, la cui maggioranza dei componenti è scelta tra le persone fisiche indicate dagli enti giuridici associati, art. 26 comma 2 del CTS, se iscritti da almeno un mese nel libro dei soci;
- c) candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- d) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- e) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- f) usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- g) conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- h) concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- i) conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;
- j) rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.

I soci sono obbligati a:

- a) rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- b) versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- c) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- d) contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs 117/2017;

La qualità di socio si perde per:

- e) dimissioni volontarie;
- f) mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
- g) morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- h) mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- i) mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
- j) indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo, sentita l'Assemblea;
- k) Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 5 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di legge.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi così come indicato dall'art. 18 del CTS.

Art. 6 - Dipendenti e Collaboratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto indicato dall'art. 5 dello statuto, e solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività, come indicato dall'art. 36 del CTS, non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Art. 7 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Vice Presidente
- e) il Segretario/Tesoriere

Qualora ne ricorreranno le condizioni stabilite dal CTS, l'Associazione potrà eleggere:

- f) l'Organo di Controllo, collegiale o monocratico
- g) il Revisore legale dei conti, collegiale o monocratico.

Art. 8 - Assemblea dei Soci

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. Essa è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da altro soggetto nominato dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea, in via ordinaria, è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno;

L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 (un decimo) dei soci o da almeno metà dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno sette giorni prima a mezzo lettera raccomandata, consegnata a mano, o tramite fax, e-mail, mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o qualsiasi altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza, o la rappresentanza a mezzo delega, di almeno la metà più uno degli associati e l'approvazione delle delibere avverrà a maggioranza dei voti. In seconda convocazione l'Assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati a mezzo delega e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice. In caso di parità, l'Assemblea dovrà subito essere chiamata a votare una seconda volta.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione sarà necessaria la presenza di almeno 1/3 degli associati ed il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto vincolano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

L'Assemblea, di norma, vota per alzata di mano; per particolari motivi o argomenti, può essere effettuata la votazione a scrutinio segreto su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) degli aventi diritto al voto. In questo caso devono essere scelti e nominati due scrutatori.

Art. 9 - Attribuzioni dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- 1) determina le linee generali programmatiche dell'associazione;
- 2) approva i bilanci o rendiconti di esercizio deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- 3) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- 4) nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- 5) nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 6) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 7) delibera sull'esclusione degli associati;

- 8) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 9) fissa, su proposta del Consiglio direttivo o, in mancanza, del Presidente, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- 10) approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Presidente;
- 11) ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Presidente, relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;
- 12) si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione, fra cui i regolamenti interni;
- 13) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- 1) delibera le modifiche dello statuto;
- 2) delibera sul trasferimento della sede dell'Associazione presso altro comune;
- 3) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 26 seguente;
- 4) nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 10 - Rappresentanza dei soci in Assemblea e svolgimento

Ciascun associato ha diritto ad un voto inoltre ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia, nessun associato può rappresentare più di 3 altri associati se il numero dei soci è inferiore a 500 e più di 5 associati se il numero di soci non è inferiore a 500.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice Presidente oppure da altra persona nominata dall'Assemblea, il quale nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 3 (tre) ad un numero massimo di 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea e scelti fra gli associati. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

Il Consiglio Direttivo nomina, nel suo ambito, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario/Tesoriere.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 4 (quattro) anni e sono rieleggibili anche più volte consecutivamente.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio ha facoltà di procedere alla surroga del/i medesimo/i fino al limite statutario con il primo dei non eletti; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può cooptare altri soci, la cui nomina sarà sottoposta alla successiva Assemblea, che ne delibererà la ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio.

In ogni caso le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dei quattro anni decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. In caso di parità, nel voto segreto, - se richiesto dal Presidente o da uno solo dei membri del Consiglio Direttivo - la proposta si intende respinta.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta. Le convocazioni devono essere effettuate con invito personale almeno 3 (tre) giorni prima con l'indicazione dell'ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze a cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste all'art. 26, c. 6, del CTS, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro Unico Nazionale o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 12 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono devoluti i più ampi poteri per l'amministrazione e la direzione dell'Associazione.

In particolare il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea dei Soci assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di spettanza dell'Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale nonché la penale per i ritardati versamenti;
- c) redigere il bilancio annuale consuntivo o il rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS, nonché la relazione accompagnatoria da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- d) redigere eventuali Regolamenti interni;
- e) nominare i responsabili di eventuali sezioni interne;
- f) fissare la convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie;
- g) deliberare circa l'ammissione, il recesso, l'esclusione dei soci nonché gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci stessi;
- h) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano all'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- i) curare i rapporti con Enti pubblici e privati nell'interesse dell'Associazione;
- j) incaricare persone di comprovata esperienza nel campo artistico per gestire, organizzare e dirigere eventi singoli con mandato a termine determinandone, eventualmente, il relativo trattamento economico.

Art. 13 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica per 4 (quattro) anni e, comunque, fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso procede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende, in particolare, all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Il Vice Presidente sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il Presidente e, in tal caso, ne esercita tutti i poteri. Il solo intervento del Vice Presidente, costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Art. 14 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti e dei volontari eventuali;
- cura la corrispondenza;
- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione.

Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese e redige il bilancio consuntivo e preventivo; provvede ad aggiornare il libro degli inventari; ha il compito di occuparsi dei beni mobili dell'Associazione e provvedere alla gestione degli stessi.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere affidate alla medesima persona.

Art. 15 - Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del CTS. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del CTS, l'Assemblea deve nominare un Revisore legale o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 17 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi dei soci aderenti (quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- b) eventuali contributi straordinari, in relazione ad iniziative particolari che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- c) contributi erogazioni o sponsorizzazioni di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed enti di ogni genere;
- d) sovvenzioni, donazioni, lasciti o versamenti volontari di terzi o degli associati;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive, comunque marginali e connesse con l'attività istituzionale;
- g) introiti derivanti dall'organizzazione di corsi, manifestazioni ed attività culturali ed artistiche in genere, tutte connesse con l'attività istituzionale;
- h) rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo.

L'ammontare dei contributi previsti ai capi a), b), sono deliberati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Dette entrate saranno impiegate per il miglior raggiungimento delle finalità dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni dei suoi organi.

I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Segretario/Tesoriere, appositamente delegato dal Presidente.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 18 - Erogazioni, donazioni e lasciti

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 19 - Beni immobili, mobili e altri beni

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Art. 20 - Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 21 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario inizia il 1 di gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Segretario o al Presidente.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione diretta presso la segreteria, art. 15 comma 3 del CTS, mediante richiesta al Segretario o al Presidente.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 22 - Bilancio sociale e informativa sociale

L'Associazione, se ne ricorrono i presupposti di legge così come previsto dall'art. 14 del CTS, deve:

- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale;

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Gli adempimenti richiesti dall'art. 14 del CTS sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

TITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 24 - Modificazioni dello statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 25 - Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Il caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 26 - Clausola di mediazione

Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere o essere collegata direttamente o indirettamente in merito all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del presente statuto, dovrà essere sottoposta ad un preliminare tentativo di conciliazione al giudizio secondo il Regolamento di un Organismo di mediazione iscritto nel registro di legge e avente sede nella provincia di Pordenone.

Art. 27 - Disposizioni transitorie e finali e Rinvio

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, in quanto compatibile, e si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano (Codice Civile).

